



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali Al Sovrintendente Scolastico per la scuola di lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la scuola di lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta Ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti specifici sull'ordinanza ministeriale esami di Stato n. 11 del 29 maggio 2015.

Con riferimento al <u>regime di incompatibilità dei componenti della commissione</u>, come previsto e disciplinato dall'articolo 15, commi 3 e 4 dell'O.M. sopracitata, si richiama l'attenzione sulla sua particolare importanza anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento anche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A tal fine si sottolinea l'opportunità di evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità e la necessità di sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni.

Si precisa, però, che considerati i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo 15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione.

Alla luce di quanto sopra precisato, diventa sempre più importante tener conto di tale nuovo ed ancor più rigoroso contesto giuridico anche nella fase preliminare di formazione delle classi ed assegnazione dei docenti alle stesse.

Con riguardo agli <u>alunni con disabilità</u> si precisa che il richiamo contenuto nell'ultima parte dell'articolo 22 comma 7 della suddetta ordinanza è da riferirsi più precisamente all'articolo 2.

Per IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo IL DIRIGENTE Antonietta D'Amato

AD' Amoto